APPROVATO DEL. CC 8/2005

COMUNE DI PACE DEL MELA

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

E DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI

VERSIONE AGGIORNATA

COMUNE DI PACE DEL MELA

VISTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. AMBROSIA PIETRO

PACE DEL MELA, LI 16/01/2019

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2 Norme di riferimento
Art. 3 Interpretazione del regolamento
Art. 4 Luogo delle riunioni
Art. 5 Pubblicità delle riunioni
Art. 6 Adunanze aperte

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 7 Mandato elettivo
Art. 8 Obbligo di astensione
Art. 9 Decadenza, rimozione, sospensione
Art.10 Dimissioni e decadenza dei Consiglieri
Art.11 Diritti dei Consiglieri

CAPO III
GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 12 Il Presidente del Consiglio
Art. 13 Attribuzioni e poteri
Art. 14 Il consigliere Anziano
Art. 15 I gruppi consiliari
Art. 16 La conferenza dei Capi gruppo

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 17 Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti
Art. 18 Composizione e nomina dei componenti
Art. 19 Funzionamento commissioni
Art. 20 Convocazione commissione
Art. 21 Sedute delle commissioni
Art. 22 Proposte delle commissioni
Art. 23 Verbali delle sedute delle commissioni
Art. 24 Commissioni temporanee o speciali
Art. 25 Durata delle commissioni e rinvio normativo

CAPO IV
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 26 Convocazione
Art. 27 Ordine del giorno
Art. 28 Termini di consegna
Art. 29 Pubblicazione
Art. 30 Deposito degli atti
Art. 31 L'informazione dei consiglieri

CAPO V
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 32 Validità delle riunioni
Art. 33 Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
Art. 34 Partecipazione del Segretario
Art. 35 Comportamento dei Consiglieri
Art. 36 Ordine della discussione
Art. 37 Comunicazioni del Presidente
Art. 38 Svolgimento della discussione
Art. 39 Emendamenti
Art. 40 Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 41 Mozione d'ordine e fatto personale
Art. 42 Termine della riunione

CAPO VI
VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 43 Le votazioni
Art. 44 Forme di votazione
Art. 45 Ordine delle votazioni
Art. 46 Esito delle votazioni
Art. 47 Interrogazioni
Art. 48 Interpellanze
Art. 49 Mozioni
Art. 50 Svolgimento delle interrogazioni
Art. 51 Svolgimento delle interpellanze
Art. 52 Svolgimento della discussione sulle mozioni
Art. 53 Redazione del verbale
Art. 54 Approvazione del verbale

CAPO VII
AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

Art. 55 Principi generali
Art. 56 Risorse
Art. 57 Servizi
Art. 58 Attività di gestione
Art. 59 Ufficio del Consiglio Comunale

CAPO
VIII NORME FINALI

Art. 60 Diffusione del regolamento
Art. 61 Entrata in vigore

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le riunioni del Consiglio comunale, delle Commissioni Consiliari, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.

2. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.

3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2
Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione interna, il funzionamento e le riunioni del Consiglio Comunale e dei suoi organi, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, così come integrato e modificato dalle LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 e n. 23/96, il relativo Regolamento di esecuzione, il T.U.EE.LL. n. 267/2000, le LL.RR. n. 25 e n. 30 del 2000 e L.R n. 17 del 2004 e le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.

2. Nell'espletamento dell'autonomia funzionale ed organizzativa, oltre le leggi sopra richiamate, dovranno essere rispettate le norme contabili e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti nel Comune.

3. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le citate normative di riferimento. Inoltre le presenti disposizioni saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

5. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

6. In ogni caso dovranno essere adottati, anche nella redazione dei verbali, tutti gli accorgimenti necessari per poter rispettare le disposizioni della legge 31.12.1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni sul trattamento di dati sensibili.

Art. 6
Adunanze aperte

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o per rilevanti motivi d'interesse della comunità, su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, ambientaliste e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le "adunanze aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, neanche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza deve essere redatto un sommario processo verbale.

5. L'adunanza aperta può riguardare anche uno o alcuni argomenti contenuti nell'ordine del giorno. In tali casi ciò andrà specificato nell'avviso di convocazione.

Capo II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 7
Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica, lo status e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Nell'esercizio delle proprie funzioni, essi sono considerati pubblici ufficiali (art. 357 C.P.). Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o altri organismi di cui fanno parte e,

Art. 3
Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.

2. Le eccezioni sollevate durante le sedute dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per la loro soluzione al Presidente. Egli, se necessario, o su richiesta di almeno due consiglieri, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva riunione. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle riunioni, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.

4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con la sua consulenza e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.

5. Qualora a seguito della Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime dei Capi Gruppo e del Presidente, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

7. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai principi enunciati al precedente articolo 1, udito, se necessario, il parere della Conferenza dei Capigruppo o la consulenza del Segretario comunale.

Art. 4
Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale o in altra sede all'uopo destinata, nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e la Giunta.

2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in

posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente.

3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

4. Su proposta del Sindaco, di uno o più Consiglieri o su determinazione propria, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, può stabilire che la riunione del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede abituale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.

5. La sede ove si tiene la riunione del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

6. Il giorno in cui si tiene la riunione, all'esterno della sede e del palazzo municipale, viene esposta la bandiera italiana, quella europea e quella della Regione Siciliana.

7. Durante le riunioni del Consiglio, nella sala viene esposto il gonfalone del Comune.

Art. 5
Pubblicità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento, segno di approvazione o disapprovazione.

2. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati dati sensibili ed argomenti che implichino apprezzamento o giudizi sulle qualità morali di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della riunione.

4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

come previsto dall'apposito regolamento di attuazione della Legge Regionale 15 novembre 1982, n.128, l'obbligo del deposito delle dichiarazioni per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali.

3. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

4. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente o che non abbia preso parte alla discussione del punto ed alla votazione.

5. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o Commissione debba essere rappresentato il Consiglio Comunale, i rappresentanti debbono essere sempre nominati o designati dal Consiglio in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, quando prevista, la presenza della minoranza.

Art. 8
Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
L'astensione comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione della deliberazione.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.

3. Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 57/95, nonché della vigente normativa regionale in materia.

4. Altresì, Debbono astenersi anche dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 9
Decadenza, rimozione, sospensione

1. La decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.

3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogante.

4. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

5. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata provvedendo alla sua sostituzione. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art. 10
Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni, la decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e la conseguente surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in seduta consiliare, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.

3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.

4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione e non oltre venti giorni, ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Consigliere interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto o verbalmente nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

6. Il Consigliere che non potrà partecipare alle riunioni del Consiglio ne darà comunicazione preventiva al Segretario e al Presidente del Consiglio comunale per iscritto, specificando le ragioni giustificative. Nel caso d'impedimento la suddetta comunicazione può essere inoltrata verbalmente prima della seduta consiliare al Presidente del Consiglio o al Segretario Comunale, ed entro le successive 24 ore dall'orario stabilito per la convocazione, tale comunicazione dovrà pervenire per iscritto ai predetti soggetti.

7. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle sedute delle commissioni consiliari di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale o della Commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire a verbale i motivi di tale abbandono.

Art. 11
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza o sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante mozioni o risoluzioni per casi particolari o problemi generali.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco o ai componenti della Giunta, interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.

5. I Consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati o dai dirigenti ed, inoltre, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli Organismi di partecipazione e, in genere, di qualsiasi atto comunale, anche se coperto da segreto, che in tal caso sono obbligati a mantenere sotto la propria responsabilità.

6. L'esercizio dei diritti dei Consiglieri e i relativi doveri del Sindaco o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi vengono disciplinati da apposito regolamento.

Capo III
GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 12
Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e ai suoi organi e ai Consiglieri.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.

3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dalle altre norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

5. Il Presidente può essere revocato, su proposta di almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, per ripetute violazioni della legge e dello Statuto e per duplice mancata convocazione del Consiglio nei termini di legge, ma senza giustificato motivo.

6. Il Vice Presidente o, in caso di assenza, impedimento o inadempienza, il consigliere anziano provvederà a contestare gli addebiti al Presidente, che potrà spiegare i suoi motivi o giustificazioni prima della votazione della proposta di revoca.

7. La proposta di revoca, motivata con l'indicazione di fatti specifici potrà essere presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, e la seduta nella quale verrà trattata si dovrà svolgere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Analogamente si procede per la revoca del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 13
Attribuzioni e poteri

1. Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, compreso la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale e della Conferenza dei Capigruppo, l'attivazione delle Commissioni consiliari. Inoltre, cura la programmazione delle risorse, le direttive per la gestione ed il controllo relativamente all'attività della struttura operativa che si occupa della funzionalità e dell'organizzazione del Consiglio e dei suoi organi.

2. Presiede il Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i tempi della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori se dovuti.

3. Il Presidente esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, la riunione.

4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

L'ART. 1 BIS E' STATO INTEGRATO CON DELIB. CC N. 6 DEL 13-02-2009

Art. 14
Il Consigliere anziano

Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.

3. Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente, il Consigliere anziano presente in aula, trascorsa un'ora dal previsto inizio della seduta, procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento .

4. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 15
I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno due consiglieri comunali.

* → 1 BIS:

2. Ogni gruppo nomina un capogruppo all'atto dell'insediamento. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.

3. I gruppi consiliari utilizzano per l'espletamento delle loro funzioni le risorse all'uopo destinate dal Presidente e le strutture, singole o comuni, nel rispetto della programmazione e delle direttive emanate dal Presidente e delle norme contabili ed organizzative vigenti.

Art. 16
La Conferenza dei capigruppo

1. I Capi gruppo, unitamente al Presidente del Consiglio, che presiede, e al Sindaco o Assessore suo delegato, costituiscono la "Conferenza dei Capigruppo", un organismo consultivo permanente che coadiuva il Presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.

2. Ad essa compete, altresì:
   a. Esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del Consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune;
   b. Proporre modifiche alle norme del presente regolamento;
   c. L'esame di particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.

Funge da segretario della Conferenza dei Capi gruppo il Segretario Comunale o un funzionario dallo stesso incaricato.

* - 1bis - "In favore dei singoli Consiglieri Comunali appartenenti ad una forza politica riconosciuta a livello nazionale e rappresentata almeno in un ramo del Parlamento, sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo Consiliare";

Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 17
Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti.

2. Dette commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di norma, alle aree d'intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione; spetta in ogni caso al Consiglio Comunale stesso con apposita deliberazione stabilirne i settori di competenza di ognuna.

3. Il Consiglio può altresì costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti.

Art. 18
Composizione e nomina dei componenti

1. Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando comunque la presenza di tutti i gruppi in ogni commissione.

2. I componenti delle commissioni sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta del Presidente e su designazione dei rispettivi capigruppo.

Art. 19
Funzionamento Commissioni

1. Ciascuna Commissione permanente, al momento del suo insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale eventualmente assegnato all'ufficio del Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal dipendente designato o dal Sindaco o dal Segretario comunale.

2. Le commissioni consiliari possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del Consiglio Comunale.

3. Le commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio al quale, comunque, debbono attenersi.

4. Ai lavori delle commissioni possono partecipare senza diritto di voto, ma con l'obbligo di parteciparvi se invitati, il Presidente del Consiglio, i singoli assessori quando sono trattate questioni inerenti ai rispettivi settori di competenza o il Sindaco quando questi lo ritenga opportuno. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare ai lavori il Segretario Comunale e i Responsabili apicali con funzioni consultive.

Art. 20
Convocazione commissioni

1. La convocazione delle commissioni è fatta dal rispettivo Presidente almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare. La convocazione della prima riunione è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. L'avviso di convocazione deve essere esteso al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai componenti della Giunta negli stessi termini del comma precedente.

3. La convocazione della commissione può essere richiesta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dagli assessori, dai componenti e da ogni consigliere comunale anche se non componente della stessa, indicando gli argomenti che si vogliono trattare. In detti casi, il rispettivo Presidente ha l'obbligo di disporre la convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 21
Sedute delle commissioni

1. Le sedute di ciascuna commissione sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

2. Le proposte, per essere adottate, devono ottenere l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

Art. 22
Proposte delle commissioni

1. Le proposte delle commissioni devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale entro dieci giorni dall'adozione e da questi poste in discussione nel Consiglio Comunale entro i successivi 20 giorni o nella prima seduta utile.

2. Nel caso di proposte che rivestono carattere d'urgenza, queste vanno trasmesse al Presidente del Consiglio entro 48 ore dalla loro adozione.

Art. 23
Verbali delle sedute delle commissioni

1. Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario, indicando i nominativi degli intervenuti ed il riassunto del proprio intervento.

2. Tali verbali devono essere sottoscritti seduta stante, oltre che dal Presidente e dal Segretario, anche da tutti i componenti della commissione che di conseguenza ne accettano il contenuto; copia degli stessi viene trasmessa per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

Art. 24
Commissioni temporanee o speciali

1. A richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, il Consiglio può altresì costituire commissioni temporanee o speciali di studio per specifici problemi, oppure di indagine per controllare specifiche attività, fissandone la competenza, i poteri e la durata.

2. Per la loro composizione ed il funzionamento si applicano gli articoli precedenti che disciplinano le commissioni permanenti.

3. Come previsto dallo Statuto, ai gruppi di minoranza consiliare spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.

Art. 25
Durata delle commissioni e rinvio normativo

1. Le commissioni permanenti durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.

2. Le commissioni speciali o temporanee non possono avere una durata superiore a sei mesi, rinnovabili, ed in ogni caso non oltre la data di cessazione della legislatura.

3. La commissione d'indagine conclude i propri lavori con una relazione al Consiglio, entro il termine assegnatole con l'atto istitutivo.

4. Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Capo IV
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 26
Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente regolamento.

2. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.

3. Nel caso di assenza, impedimento, dimissioni o revoca del Presidente e nei casi di inerzia previsti dallo Statuto, la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo Statuto. Negli stessi modi si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per Statuto.

4. Il Consiglio comunale, come previsto dallo Statuto, è di norma convocato con procedura ordinaria, su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica; Per tale caso la riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

5. Il Consiglio è convocato con procedura d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione. In questi casi, la riunione deve avere luogo entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

6. La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora della seduta di prima convocazione e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.

7. L'avviso di convocazione deve precisare se la riunione avrà carattere ordinario o urgente e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Inoltre dovrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione, evidenziando che non sarà diramato altro avviso.
Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa delle sedute. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima riunione per cui non saranno inviati altri avvisi.

Art. 27
Ordine del giorno

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno consistente nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio, compilato dal Presidente di concerto con l'ufficio di Segreteria e sulla base delle pratiche istruite dai vari Servizi e relativi Uffici, in modo che i Consiglieri, senza dubbi o incertezze in proposito, siano messi in grado di conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza le proposte dell'Autorità governativa o regionale e le questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali. Seguono le comunicazioni, le proposte del Presidente e, infine, quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione. Per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.

3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo l'ordine di presentazione ed inserite dopo le comunicazioni.

4. Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, dietro proposta del Presidente o di qualunque membro del Consiglio e con l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, del Sindaco, e degli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al successivo articolo 28.

Art. 28
Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le riunioni con procedura ordinaria deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
7 GIORNI (MODIFICATO DECIDERE CC 27/2016

2. Per le riunioni urgenti la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima prima del giorno fissato per l'adunanza, eccezionalmente 24 ore prima.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, ed è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della riunione.

4. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36, ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa come previsto dal successivo articolo 29.

5. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle riunioni, convocate con procedura ordinaria o urgente, argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono comunque essere discussi nuovi argomenti.

6. I motivi per le convocazioni con procedura d'urgenza i cui avvisi sono stati consegnati 24 ore prima della seduta, possono essere non riscontrati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione di quegli argomenti sia rinviata al giorno successivo od anche ad altra data stabilita dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 4.

7. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

GLI ATTI SONO A DISPOSIZIONE 7 GIORNI PRIMA

Art. 29
Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni ordinarie, e urgenti è pubblicato all'Albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle riunioni - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale:
- al Sindaco e agli Assessori;
- alle Forze dell'ordine;
- al Comando della Polizia Municipale;
- al Difensore Civico;
- agli uffici interessati per competenza e agli organismi previsti dallo Statuto;

3. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione.

sette 7 (DEC. CC 27/2016)

Art. 30
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione se diverso, almeno tre giorni lavorativi prima della seduta convocata con procedura ordinaria incluso il Sabato. Nel termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Gli atti relativi alle riunioni convocate con procedura d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati eccezionalmente almeno 24 ore prima della seduta.

2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione, precisandolo per iscritto.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se la stessa non sia stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 55, quinto comma, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

4. All'inizio della seduta, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della riunione e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

Art. 31
L'informazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio cura che le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti

per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, siano trasmesse ai Capigruppo consiliari almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio corredate da copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

3. Qualora le proposte di cui al primo comma non vengano esitate nei tempi previsti dalla normativa in materia o dei vigenti regolamenti, il Presidente del Consiglio, prima della scadenza dei termini fissati per legge o per regolamento, convoca la Conferenza dei Capigruppo per informarla di tale inadempienza.

Capo VI
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 32
Validità delle riunioni

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica, tranne che nella seduta di seconda convocazione.

2. La mancanza del numero legale all'inizio o nel corso della seduta di prima convocazione comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la stessa è rinviata, in seconda convocazione, al giorno successivo a quello in cui è venuto meno il numero legale e alla stessa ora prevista nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta di prima convocazione, con i punti residui del medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri assegnati, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo della presenza **dei due quinti**, si computano per unità.

4. Le sedute non possono iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. La presenza dei Consiglieri viene accertata mediante appello nominale, i cui risultati sono annotati a verbale.

5. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione e previo invito ai Consiglieri momentaneamente assenti a rientrare in aula. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per il tempo della votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

6. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nome degli assenti al momento della chiusura della seduta.

Art. 33
Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.

2. Il Sindaco e gli Assessori, possono intervenire alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.

3. Sono tenuti, se richiesto dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e/o gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.

4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 34
Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione

2. Il Segretario, in caso di impedimento temporaneo o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal vice Segretario all'uopo autorizzato o dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente e il Consigliere anziano per voti. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

Art. 35
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e , eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.

5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata della trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

Art. 36
Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle riunioni seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 37
Comunicazioni del Presidente

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio comunale, senza che l'organo sia chiamato a deliberare su essi. Sulle comunicazioni del Presidente un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti, può intervenire per associarsi o dissentire ed eventualmente presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Art. 38
Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore o del sindaco o suo delegato, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire, per fatti nuovi o in dissenso con il proprio gruppo, nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo 37 e di norma per non più di 5 minuti ciascuno.

4.Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta nei termini di cui ai precedenti commi , avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. La trattazione di argomenti di determinata rilevanza, come quelli relativi al bilancio, ai regolamenti ai piani regolatori e loro varianti o altre tematiche per le quali una breve esposizione non produrrebbe un apporto positivo al dibattito, possono determinare tempi

d'intervento maggiori; in tale caso Il Presidente del Consiglio insieme ai Capigruppo prima dell'inizio della seduta, possono stabilirne la loro durata, informandone i consiglieri o coloro che dovranno intervenire al dibattito prima dell'inizio della trattazione del punto. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 39
Emendamenti

1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentate da ogni Consigliere e devono essere redatte in forma scritta.

2. L'emendamento consiste nella sostituzione, nella soppressione o nell'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

3. Gli emendamenti proposti devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio.

4. Gli emendamenti dovranno essere corredati dai pareri tecnici previsti dall'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

CASSATO con Del. CC 42 DEL 30/10/2015

5. Solo per le sedute urgenti, convocate eccezionalmente 24 ore prima della seduta, gli emendamenti possono essere presentati anche durante la discussione della proposta ed esaminati dopo che sugli stessi vengono apposti, da parte dei responsabili delle aree interessate, i pareri tecnici e contabili ove previsti, dall'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

6. E' compito del Presidente del Consiglio Comunale curare tali adempimenti.

Art. 40
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.

2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra riunione, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

1) Di cassare il comma 5 dell'art. 39 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con delibera Consiliare n. 08 del 01/03/2005 sostituendolo con il seguente:

5

"5. Per le sedute urgenti, convocate eccezionalmente 24 ore prima della seduta e per le sedute ordinarie, qualora vi sia, per queste ultime, l'unanime assenso di tutti i Consiglieri presenti in aula, gli emendamenti possono essere presentati anche durante la discussione della proposta ed esaminati dopo che sugli stessi vengano apposti, da parte dei Responsabili delle Aree interessate, i pareri tecnici e contabili ove previsti, dall'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana".

4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 41
Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento ed alla mozione d'ordine, decide il Presidente; in caso di esplicita richiesta, la questione è posta a votazione.

2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza dei presenti.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare oltre 5 minuti per ciascuno.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una Commissione, presieduta dallo stesso Presidente e composta da altri due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prenderà atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 42
Termine della riunione

1.I giorni, le ore e i tempi delle riunioni convocate con procedura ordinaria possono essere stabiliti in linea di massima o periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capigruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. Alla apposita Conferenza dei Capi gruppo deve essere invitato il Sindaco e il Segretario comunale.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso della riunione, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capigruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui continuare l'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e facendo carico ai Capigruppo di avvertire i colleghi assenti. Se la ripresa della seduta è fissata almeno dopo 36 ore, il Presidente dispone che siano avvisati quelli assenti almeno 24 ore prima della nuova ora e anche per telefono.

5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai Consiglieri presenti, mentre fa carico ai Capi gruppo di avvertire i componenti assenti, fermo restando che quando la ripresa dei lavori è fissata entro le 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti.

Capo VI
VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 43
Le votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello da parte del Segretario, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno in rappresentanza della minoranza, se presente, per l'incarico delle funzioni di scrutatori, per coadiuvare il Presidente in ogni votazione.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è comunque obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, per coadiuvare il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

5. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 44
Forme di votazione

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o No se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva, a mezzo di schede con la seguente procedura:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o No in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.
c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.
d) quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti così come coloro che si astengono dalla votazione, previa comunicazione al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
f) terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato ed, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 45
Ordine delle votazioni

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione.

b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altra seduta.

c) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento.

d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.

e) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti, o articoli, ovvero quando, la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri.

f) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza che occorrano altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 46
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei presenti, tranne nei casi di astensione obbligatoria disciplinati dal precedente articolo 8.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa riunione.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa riunione, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione, la stessa può essere riproposta al Consiglio solo in una riunione successiva. qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Art. 47
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco e alla Giunta Comunale, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare o trattare un argomento, se si intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

2. L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, esclusivamente per iscritto e firmata dai proponenti, é presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione. In tale caso l'interrogato può esercitare la facoltà di rispondere subito oppure per iscritto nei successivi quindici giorni.

3. L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, se viene presentata entro dieci giorni dalla data fissata per il Consiglio Comunale, nella quale il Sindaco o suo delegato provvedono a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente, in non più di 5 minuti, e dichiararsi soddisfatto o meno.

4. In ogni caso l'esposizione dell'interrogazione deve essere contenuta entro il termine di 5 minuti.

5. L'assenza dell'interrogante durante la seduta di discussione fa decadere la suddetta.

6. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni per seduta.

7. Nello svolgimento dell'interrogazione possono intervenire solamente l'interrogante ed il Sindaco o l'Assessore delegato chiamato a rispondere.

Art. 48
Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco e alla Giunta Comunale per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune.

2. Le interpellanze devono essere presentate esclusivamente per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, se presentate almeno 15 giorni prima.

3. E' consentita anche la presentazione di interpellanze, al principio di seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dal presente regolamento, o nel corso della seduta medesima come conseguenza della discussione. In questi casi, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

4. L'interpellante ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore competente.

5. Lo svolgimento deve essere contenuto entro 10 minuti e la replica entro 5 minuti.

6. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere e la mozione stessa può essere inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 49
Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto ad incitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sottoscritte da almeno 3 Consiglieri al Presidente; le stesse sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

4. La mozione può essere presentata anche nel corso della seduta a conclusione delle discussioni avvenute.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali deve aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Art. 50
Svolgimento delle interrogazioni

1. L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

2. Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

3. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

4. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore incaricato potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi eventualmente lo sia. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i 5 minuti.

5. Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri il diritto di replica alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

6. Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 51
Svolgimento delle interpellanze

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore incaricato non possono superare i 10 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di 5 minuti.
2. Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

3. Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

4. Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

5. Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 52
Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.

2. Hanno inoltre diritto di intervento nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano, ma nessuno può parlare più di 5 minuti.

3. Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni o interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

4. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a 5 minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

Art. 53
Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale avvalendosi del Vice Segretario o di altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati sintetizzando con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono

essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso della seduta dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari specie se possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 54
Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti alla seduta, e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria o di presidenza.

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima riunione [ordinaria] utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Capo VII
AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

Art. 55
Principi generali

1. Il Presidente per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.

2. Per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio può disporre, in relazione alle disponibilità del Comune, di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Art. 56
Risorse

1. Nel bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio, dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari , per le spese istituzionali connesse alle funzioni del Presidente del Consiglio e allo status dei Consiglieri sono allocate in modo da essere distinte dalle altre spese per gli organi istituzionali.

2. Le risorse devono essere correlate al numero dei Consiglieri, al loro status e condizione lavorativa, al numero di organismi consiliari formalmente istituiti, all'attività del Consiglio e dei suoi organismi, tenendo presente le limitazioni di bilancio.

3. La programmazione dell'utilizzo delle risorse è demandata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, la specificherà con atti di indirizzo e programmazione al dirigente della struttura che si occupa del Consiglio e delle sue attività.

4. Le risorse per la custodia, la pulizia e la manutenzione delle strutture necessarie al funzionamento del Consiglio, dei suoi organi e dei gruppi consiliari, gravano sui servizi istituzionali e sono affidate ai servizi di supporto del Comune.

Art. 57
Servizi

1. L'unità operativa che si occupa dei servizi necessari a garantire la funzionalità del Consiglio comunale e dei suoi organi, cosi come definiti dallo Statuto, esplica compiti di supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberanti, per le attività istituzionali connesse

sentita la Conferenza dei Capi gruppo, la specificherà con atti di indirizzo e programmazione al dirigente della struttura che si occupa del Consiglio e delle sue attività.

4. Le risorse per la custodia, la pulizia e la manutenzione delle strutture necessarie al funzionamento del Consiglio, dei suoi organi e dei gruppi consiliari, gravano sui servizi istituzionali e sono affidate ai servizi di supporto del Comune.

Art. 57
Servizi

1. L'unità operativa che si occupa dei servizi necessari a garantire la funzionalità del Consiglio comunale e dei suoi organi, cosi come definiti dallo Statuto, esplica compiti di supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberanti, per le attività istituzionali connesse alle relative funzioni, per l'esercizio delle prerogative attribuite per legge, Statuto e regolamento ai Consiglieri, ai gruppi consiliari ed al Presidente del Consiglio.

2. Assicura, con l'assistenza giuridica del Segretario del Comune, il funzionamento degli organi consiliari sotto il profilo procedurale, la verbalizzazione delle riunioni degli stessi,. la redazione degli atti e dei provvedimenti, la registrazione e le procedure conseguenti.

3. Inoltre, supporta il Presidente del Consiglio nelle sue funzioni amministrative ed istituzionali.

5. Per le attività del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni, il Presidente si avvale della predetta unità operativa, mentre per l'espletamento di altri servizi si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale in relazione alle risorse e disponibilità degli uffici.

Art. 58
Attività di gestione

1. Nei limiti delle risorse assegnate e secondo la programmazione e gli indirizzi stabiliti dal Presidente del Consiglio, il dirigente preposto alla struttura operativa adotta tutti gli atti di gestione non riservati dalla legge o dallo Statuto al Presidente del Consiglio o al Sindaco.

2. Il Sindaco attribuisce al predetto dirigente i compiti e le funzioni previste dall'articolo 51 della legge 142/90 cosi come recepita e modificata dalle norme della Regione.

3. Il Presidente del Consiglio autorizza le missioni dei Consiglieri, indicando i motivi , il luogo, il modo e il tempo della missione. Il predetto dirigente provvede alla liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. Alla dichiarazione, tranne per le missioni dello stesso Presidente del Consiglio, dovrà essere allegata copia della relativa autorizzazione.

4. Il predetto dirigente provvede anche alla liquidazione delle indennità di funzioni, del rimborso spese, dei gettoni e degli oneri previdenziali e assistenziali collegati alla presenza, mentre per le indennità periodiche e i relativi oneri il servizio finanziario provvederà direttamente all'emissione del relativo mandato di pagamento.

5. Compete al predetto dirigente la certificazione delle presenze dei Consiglieri per l'espletamento

del proprio mandato.

Art. 59
Ufficio del Consiglio Comunale

1. All'interno della struttura operativa che si occupa dei servizi istituzionali sono individuati dal Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio, il dirigente e il personale, anche part time, necessario per l'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione di cui ai precedenti articoli.
2. Con detto personale sarà costituito l'Ufficio del Consiglio Comunale che per l'espletamento di detti compiti dipenderà funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

3. L'approntamento, la custodia, la pulizia e la manutenzione delle strutture necessarie al funzionamento del Consiglio , dei suoi organi e dei gruppi consiliari, sono affidate ai servizi di supporto del Comune.

Capo VIII
NORME FINALI

Art. 60
Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo - eletti.

2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle riunioni del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni, ecc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

Articolo 61
Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.